

COMUNE DI VILLASPECIOSA

Provincia del Sud Sardegna

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/12/2020

SOMMARIO

Art. 1 - Premessa	3
Art. 2 Norme di riferimento e principi generali.....	3
Art. 3 Definizioni	4
Art. 4 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	6
Art. 5 – Diretta visione delle immagini	8
Art. 6 Nota informativa.....	8
Art. 7 Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati	9
Art. 8 Titolare del trattamento e Funzionario designato al trattamento dei dati.....	9
Art. 9 Incaricati del Trattamento	10
Art. 11 Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati	12
Art. 12 Sicurezza dei dati	12
Art. 14 Accesso ai dati	14
Art. 15 Diritti dell'interessato	15
Art. 16 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale	16
Art. 17 Provvedimenti attuativi	16
Art. 18 Responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali	16
Art. 19 Pubblicità del Regolamento.....	16
Art. 20 Entrata in vigore e norme abrogate	16

Art. 1 - Premessa

Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza di varia tipologia gestiti ed impiegati dal Comune di Villaspeciosa nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 Norme di riferimento e principi generali

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina attivati nel territorio del Comune di Villaspeciosa.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori";
- D.Lgs. 267/2000 – TUEL;
- L.65/1986 - Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- L. 125/2008 – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- D.L.14/2017 convertito in L. 48/2017 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- Circolari Ministero dell'Interno n. 558/A/421.2/70/456 del 2005, n. 558/A/421.2/70/195860 del 2010, n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2012;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali (EDPB – European Data Protection Board), adottate il 29/01/2020;
- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.101/2018;
- D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
- D. Lgs. 18/05/2018 n. 51 "Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

- D. Lgs. 10/08/2018 n.101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”

La Videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art.5, GDPR e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 51/2018 e, in particolare:

Principio di liceità – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorquando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *“bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”*

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «dato personale», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a

uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

- per «trattamento», qualsiasi operazione o insieme di attività, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «banca dati», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per «profilazione», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per «pseudonimizzazione», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per «titolare del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «incaricato del trattamento», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento;
- responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «interessato», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «terzo», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo;
- per «violazione dei dati personali», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro (in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali);

- per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’Interessato, dal Rappresentante del Titolare nel territorio dell’Unione europea, dal Responsabile o dal suo Rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
- per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 4 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l’attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell’amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal:

- Regolamento europeo 2016/679 GDPR;
- D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.101/2018;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali;
- Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali (EDPB – European Data Protection Board), adottate il 29/01/2020;
- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull’ordinamento della Polizia Municipale;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
- D.L.14/2017 convertito in L. 48/2017 – Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- Circolari del Ministero dell’Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012;
- D. Lgs. n.51/2018.

Nella richiamata cornice normativa e all’interno del nuovo sistema di lotta alla criminalità che attribuisce ai Comuni un ruolo strategico nel perseguire finalità di tutela della sicurezza pubblica, l’impianto di videosorveglianza del Comune di _____ è precipuamente rivolto a garantire la sicurezza urbana che, l’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto del 2008, testualmente definisce come il “bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che

regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le Forze dell'Ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato dall'Amministrazione, è finalizzato a:

- a. incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b. prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c. tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d. controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e. al monitoraggio del traffico;
- f. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- g. ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- h. per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- i. monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- j. verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno altresì essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e

del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

Art. 5 – Diretta visione delle immagini

Il sistema di videosorveglianza facendo capo alla Polizia municipale deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale/centrali operative delle Forze di Polizia.

La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza nelle sale o centrali operative è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).

Il responsabile si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

Il flusso dei dati può giungere agli organi di Polizia municipale ovvero presso istituti di vigilanza, in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento della sala o centrale operativa delle Forze di Polizia.

Art. 6 Nota informativa

Il Comune di Villaspeciosa informa gli Interessati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata attraverso il posizionamento dell'apposita cartellonistica, contenente un modello di nota informativa semplificata minima ed indicante i dati individuati dalle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato Europeo per la protezione dei dati personali, adottate il 29/01/2020.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Il supporto con la nota informativa:

1. è collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con l'impianto;
2. ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando l'impianto di videosorveglianza fosse attivo in orario notturno;
3. può inglobare un simbolo o un pittogramma di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate, ovvero se sono visionate altresì dalla Polizia Giudiziaria.

La nota informativa non è resa qualora il trattamento dei dati personali sia realizzato per scopi investigativi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sempre che il suddetto trattamento sia posto in essere in base ad espressa disposizione di legge che lo preveda specificamente.

La nota informativa di cui al comma 1 del presente articolo, rinvia ad una nota informativa estesa, resa disponibile agli Interessati, senza alcun onere, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (es: QR code nel cartello della videosorveglianza etc.)

Art. 7 Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 8 Titolare del trattamento e Funzionario designato al trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villaspeciosa, nella persona del Sindaco quale suo legale rappresentante p.t., al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

Il Responsabile del servizio convenzionato di Polizia Locale è il funzionario, individuato dal Titolare, designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza.

Il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

Il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Le competenze proprie del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento sono analiticamente disciplinate nell'atto amministrativo di nomina, con il quale il Titolare provvede alla sua individuazione. In particolare, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento:

- individua e nomina con propri atti gli Incaricati del trattamento (cd. "autorizzati") impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003; detti incaricati saranno opportunamente istruiti e formati da parte del funzionario designato al trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;
- provvede a rendere l'informativa "minima" agli interessati secondo quanto definito al precedente art. 6;
- verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

- assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- adotta, tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR;
- garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico;
- assicura l'adozione di procedure volte a testare, verificare e valutare costantemente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento (RPD/DPO) sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- è responsabile della custodia e del controllo dei dati personali di competenza affinché sia ridotto al minimo il rischio di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- assicura che gli incaricati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale individuato quale incaricato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- vigila sul rispetto da parte degli incaricati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

Art. 9 Incaricati del Trattamento

Il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento del trattamento dei dati procede ad individuare, con proprio atto, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati dovranno essere istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento e dovranno conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo.

Gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

In particolare, gli incaricati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza;
- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza tecniche ed organizzative ex art. 32 GDPR predisposte dall'Ente;
- fornire al funzionario designato del trattamento dei dati ed al Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO), a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Tra i soggetti designati quali incaricati verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa.

Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Art.10 – Responsabile esterno della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza

Il Titolare, come individuato dall'art. 4, comma 1, n.3) e dall'art.8 del presente Regolamento, provvede alla nomina, con apposito contratto ovvero altro atto giuridico scritto, a norma dell'art.28, comma 3, GDPR 2016/679, del soggetto che si occuperà della manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, fornendo assistenza al Titolare stesso ovvero al Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza di cui all'art.8 del presente Regolamento.

Tale nomina è stata effettuata in quanto il Responsabile esterno dell'impianto di videosorveglianza ha fornito garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisca, al contempo, la tutela dei diritti dell'Interessato.

Art. 11 Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Le telecamere di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso l'Unità di ricezione, registrazione e visione ubicata presso gli uffici della Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre attività di trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione. A tal proposito, il sistema di videosorveglianza è stato programmato affinché, allo scadere del termine sopraindicato, provveda alla cancellazione automatica delle informazioni e delle immagini, attraverso la sovraregistrazione e con modalità che non consentano la riutilizzazione dei dati cancellati.

La conservazione dei dati personali per un periodo superiore a quello sopraindicato di sette giorni, è consentita unicamente su specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, in relazione ad attività investigativa in corso.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 12 Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 11.

I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative ex art. 32 GDPR in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti autorizzati quali incaricati del trattamento dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le attività di competenza;
- b. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini attività di cancellazione o di duplicazione;
- c. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 11, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- d. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette attività dovranno essere nominati per iscritto quali responsabili (esterni) del trattamento ex art. 28 GDPR e potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
- e. gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- f. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).

Il Titolare del trattamento vigila sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvede altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art.13 – Comunicazione e diffusione dei dati

Il Comune di Villaspeciosa potrà effettuare, ad altri soggetti pubblici, la comunicazione dei dati personali, ottenuti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, qualora la stessa sia prevista da una norma di legge o di regolamento ovvero sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

La comunicazione e la diffusione dei dati personali, ottenuti tramite l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, è ammessa, in conformità a quanto statuito dalla normativa in materia, se richiesta dall'Autorità Giudiziaria, dalla Polizia Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa dello Stato e/o di prevenzione, accertamento e repressione dei reati.

Art. 14 Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- a. al Titolare del trattamento, al Funzionario designato ex art. 8 del presente regolamento (cd. responsabile della gestione del sistema di videosorveglianza) ed agli incaricati del trattamento;
- b. alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c. alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (i quali dovranno essere nominati, ciascuno per iscritto, responsabili esterni del trattamento dei dati personali ex art. 28 GDPR);
- d. all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 15. L'accesso da parte dell'interessato, sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del servizio convenzionato di Polizia Locale o dai suoi incaricati, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e. ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Gli accessi alle immagini saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito Registro digitale, conservato presso il Centro di controllo, nel quale, il soggetto Incaricato riporterà le seguenti informazioni:

- a) data ed ora di accesso;
- b) identificazione del soggetto autorizzato che effettua l'accesso;
- c) dati per i quali si effettua l'accesso;
- d) estremi e motivazione della richiesta di accesso;
- e) estremi degli atti di rilascio di quanto oggetto della richiesta di accesso ovvero della presa visione delle registrazioni.

Art. 15 Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, da inviare via PEC all'indirizzo (inserire PEC protocollo Comune) ovvero tramite lettera raccomandata con A/R all'indirizzo (inserire contatti del Comune), ovvero al Responsabile del servizio convenzionato di Polizia Locale in qualità di funzionario incaricato, ai seguenti recapiti (inserirli), ha diritto:

- a. di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
- b. ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- c. di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d. di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, GDPR.

Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

Il Responsabile del servizio convenzionato di Polizia Locale accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei *files* contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, GDPR.

I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni

familiari meritevoli di protezione, ferme restando le limitazioni individuate dall'art.2-terdecies D.Lgs.196/2003.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss. GDPR ed articoli 140 *bis* e seguenti D.Lgs.196/2003.

Art. 17 Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 18 Responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, GDPR.

Il Titolare del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.

Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, GDPR.

Art. 19 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune, nella pagina "Statuti e Regolamenti".

Art. 20 Entrata in vigore e norme abrogate

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio *online*, fatti salvi gli eventuali tempi tecnici che si rendessero necessari per l'organizzazione del servizio.

Eventuali e successive modifiche al presente Regolamento entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio *online*, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.

Siffatto Regolamento, nonché le eventuali e successive modifiche, sono inseriti nella raccolta ufficiale dei Regolamenti Comunali.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si devono considerare abrogate le disposizioni regolamentari con esso contrastanti.